

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "Amici della Zona Industriale" associazione senza fini di lucro ai sensi dell'art.36 e ss. del Codice Civile.

Art. 2 - Oggetto e Scopi dell'Associazione

L'Associazione "Amici della Zona Industriale" è un'associazione libera, apolitica ed apartitica senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di:

- favorire e promuovere la conoscenza della Zona Industriale di Padova, del sistema d'impresa Padova e delle aziende e soggetti che ne aiutano lo sviluppo;
- promuovere e favorire la collaborazione tra i soggetti che operano in e per la Zona Industriale di Padova, creando un centro di riferimento di interessi;
- organizzare seminari, congressi regionali, nazionali ed internazionali in materia di aree e distretti industriali promuovendo gli scambi culturali tra i referenti;
- istituire borse di studio e contributi a favore degli studiosi, degli operatori e dei coadiutori nella medesima materia;
- finanziare pubblicazioni tecnico-culturali attinenti ai temi connessi all'industrializzazione di aree (urbanistica, idraulica, economia, ecc.);
- finanziare l'acquisto di libri o la costituzione di biblioteche o emeroteche nei medesimi ambiti;
- promuovere e favorire scambi di informazioni e collaborazioni con associazioni e enti che perseguano finalità comuni;
- richiedere l'affiliazione ad organizzazioni nazionali od internazionali che si propongano scopi analoghi a quelli dell'associazione;
- · svolgere in genere tutte le attività utili per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale può reperire o gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni.

Art. 3 - Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede in Padova, galleria Spagna, 35.

Art. 4 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è prevista fino al 31 Dicembre 2050, ma potrà essere prorogata dall'assemblea riunita in sede straordinaria.

Art. 5 - Ambito territoriale di operatività dell'Associazione

L'Associazione opera nell'intero territorio nazionale.



SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE

Art. 6 - Requisiti dei soci

Sono soci dell'Associazione, all'atto dell'accoglimento della domanda, le persone fisiche e giuridiche che, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando la quota associativa.

La durata della qualifica di associato è di un esercizio sociale.

Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo ed hanno eguali diritti nella vita associativa.

Sono istituite le seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che hanno promosso la nascita dell'associazione ed hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;
- Soci ordinari: coloro che versano la quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto:
- Soci sostenitori: coloro che abbiano versato somme di denaro superiori alla quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo, o abbiano messo a disposizione dell'associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove.
- Soci onorari: i Presidenti del Consorzio Zona Industriale di Padova e coloro che abbiano particolari meriti legati alle attività svolte in e per le aree industriali.

L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce:

a. il diritto a partecipare a ogni attività associativa;

b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo;

La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro di cui all'art.24 del presente statuto deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Ammissione dei soci

Chiunque desideri divenire socio dell'associazione deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo contenente tutti i dati richiesti dall'associazione, versando la quota annua prevista dal Consiglio Direttivo.

Le domande di iscrizione sono esaminate ed accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo con il necessario assenso degli stessi. Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, sono obbligati a versare la quota associativa.

Art. 8 - Circolazione delle quote

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.



Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a. per mancato rinnovo o per mancato pagamento della quota associativa;
- b. per rifiuto del rinnovo da parte del Consiglio direttivo;
- c. per espulsione, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è assunta con delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza semplice.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- · l'Assemblea;
- · il Consiglio Direttivo;
- · il Presidente:
- · il Segretario;
- · il Tesoriere.

Art. 11 - Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Ogni socio ha un voto.

Hanno diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto.

Art. 12 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero ancora da un quinto degli associati, con lettera, semplice, raccomandata od inviata con corriere, con telegramma, con fax o con altri mezzi elettronici, nonché con ogni altra forma di pubblicità che venga ritenuta idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata.

La convocazione sarà inviata all'ultimo indirizzo conosciuto dall'associazione.

Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

Nell'avviso di convocazione saranno indicati orario e luogo di svolgimento dell'Assemblea, e ove necessario della seconda convocazione che non potrà avvenire se non dopo 24 ore dalla prima convocazione.



Art. 13 - Costituzione e deliberazione dell'assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costituitivi.

L'Assemblea ordinaria elegge i membri del Consiglio Direttivo ed approva i rendiconti economici e finanziari, consuntivo e preventivo, proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto. Essa è costituita con la presenza della maggioranza degli associati iscritti, alla data della convocazione, in prima convocazione, e al 10% degli associati iscritti in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione dei rendiconti economico e finanziari, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta.

In ogni caso è ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a tre.

Art. 14 - II Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa.

E' composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci, rimane in carica per un triennio e può essere rieletto. La votazione avviene con voto palese.

Il Presidente *pro tempore* del Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova assume di diritto la carica di Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera, con telegramma, con fax o con altri mezzi elettronici o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla legge.

Il Consiglio Direttivo al suo interno nomina il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soggetti, anche non associati delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso.

Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente. In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno.

Il Consiglio stabilisce l'importo delle quote associative che deve essere sottoposto ad approvazione dell'assemblea.

Transitoriamente, al fine di garantire il consolidamento dell'associazione, per il secondo e terzo triennio successivi alla costituzione, il Consiglio Direttivo dovrà comprendere almeno tre soci fondatori.

Art. 15 - II Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo stesso, con voto palese, rimane in carica per un triennio e può essere rieletto.



Il Presidente ha il potere di rappresentanza anche legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e coordina l'attività associativa.

Ha, inoltre, il dovere di convocare l'assemblea almeno una volta ogni anno, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento, o quando a ciò delegato dal Presidente.

Art. 16 - II Segretario

Il Segretario predispone i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee da sottoporre all'approvazione dei medesimi organi.

Ha la responsabilità della tenuta del libro degli associati, e provvede all'invio delle comunicazioni istituzionali ai soci.

E' delegato ai rapporti con il personale dipendente.

Art. 17 - II Tesoriere

Il Tesoriere è il depositario ed ha la responsabilità dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione.

Egli tiene la cassa sociale, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo che lo approva e lo presenta all'Assemblea.

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 18 - Entrate e patrimonio dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative versate dai soci;
- b) da eredità, donazioni e legati;
- c) dai contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) da Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) dalle erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti da chiunque effettuati;
- h) dai proventi e royalties derivanti dalla cessione temporanea del logo, o dell'immagine dell'Associazione o dal loro sfruttamento;
- i) dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici;
- j) dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall'associazione;
- k) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di varia natura, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- I) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.



Il patrimonio dell'associazione è così costituito:

- dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- dai marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva;
- dalle partecipazioni, titoli, quote, azioni ed interessenze di società, consorzi, società cooperative, fondazioni, confederazioni che svolgano attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento delle attività dell'associazione;
- dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
- · dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.

Art. 19 - Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo.

Art. 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 21 - Rendiconto

Per ogni esercizio sociale, il Tesoriere redige un rendiconto economico e finanziario consuntivo ed elabora un preventivo che presenta al Consiglio Direttivo.

Tali documenti, approvati dal Consiglio Direttivo, vengono presentati all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23 - Libri sociali

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, con qualsiasi tecnologia, i seguenti libri associativi, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali:

- libro degli associati, anche sotto forma di elenco;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- libro degli inventari e dei rendiconti.



Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.

Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'associazione.

Al momento dello scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 25 - Clausola arbitrale

Le controversie, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo fra le medesime; in mancanza di tale accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Padova.

Il collegio, libero da qualsiasi formalità procedurale pur con la garanzia del contraddittorio, deciderà secondo equità.

Art. 26 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.